



REGOLAMENTO
DEL
CENTRO MULTIDISCIPLINARE
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E
L'INNOVAZIONE DIDATTICA, DENOMINATO TEACHING
AND LEARNIG CENTER

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È istituito presso l'Università di Roma Tor Vergata, il "Centro Multidisciplinare per la formazione degli insegnanti e l'innovazione didattica", denominato "Teaching and Learning Center" (d'ora in poi 'Centro'). Il Centro organizza e impartisce percorsi universitari di formazione iniziale come previsto dal D.lgs 59 del 13/04/2017 in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 04/08/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2023.
2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell'Università di Roma Tor Vergata, che ne propone istituzione e attivazione.

Articolo 2 – Finalità e oggetto

1. Al Centro compete:
 - a) la formazione iniziale e permanente degli insegnanti;
 - b) la formazione iniziale e permanente del personale docente universitario;
 - c) l'elaborazione e sperimentazione di progetti volti all'innovazione della didattica scolastica e universitaria;
 - d) lo svolgimento di attività di ricerca inter- e multidisciplinare nell'ambito della didattica nelle diverse aree scientifiche e disciplinari sia nelle scuole che nell'università;
 - e) la responsabilità delle procedure di ammissione e di gestione amministrativa delle carriere studenti;
 - f) la cura delle procedure di accreditamento dei percorsi e dei corsi, ove richiesto.
2. All'interno degli ambiti di cui ai punti a, b, c, d e gli obiettivi che il Centro intende perseguire consistono in:
 - organizzazione ed erogazione dei percorsi universitari di formazione iniziale, finalizzati all'accesso in ruolo, dei docenti di scuola, anche teorico-pratici, volti a sviluppare e accertare le competenze e le capacità previste dalla vigente normativa;
 - sviluppo di azioni di innovazione della didattica, anche con l'integrazione di metodologie dell'insegnamento supportate dalle tecnologie multimediali al fine di conferire maggior qualità alle competenze professionali dei docenti, potenziando così la qualità dell'offerta formativa e rispondendo alle esigenze di formazione iniziale, permanente e ricorrente del personale docente scolastico e universitario;
 - sviluppo di attività di ricerca e formazione negli ambiti della formazione dei docenti utili a

- favorire l'acquisizione di competenze riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione di metodologie e tecnologie didattiche, volte a creare contesti educativi, scolastici e universitari di qualità e basati su principi di inclusione, uguaglianza e sostenibilità;
- sviluppo di collaborazioni con soggetti esterni all'Ateneo e con altre università finalizzate all'attivazione di percorsi di ricerca, formazione e modalità di ricerca partecipativa come ricerca azione e ricerca-formazione nel campo della didattica, con e senza il supporto delle tecnologie;
 - promozione della ricerca con un approccio inter e multi disciplinare, sulle tematiche dell'innovazione didattica e dello sviluppo delle competenze trasversali;
 - diffusione e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso pubblicazioni, convegni e ogni altra utile iniziativa;
 - promozione della collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, a livello nazionale e internazionale, al fine di migliorare la qualità dei percorsi educativi offerti da scuole, enti di formazione e ogni altra agenzia educativa;
 - istituzione di corsi di perfezionamento e di alta formazione.
3. Con riferimento alla formazione iniziale degli insegnanti, secondo le disposizioni del DPCM sopra richiamato, al Centro compete, conformemente al Regolamento didattico di Ateneo:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori e dei gruppi disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l'individuazione delle modalità di condivisione organizzativa, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
 4. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro promuove attività di alta qualificazione, caratterizzate da un approccio multidisciplinare.
 5. Conformemente al Regolamento didattico di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Corso di Studio e il Dipartimento di riferimento, promuove la realizzazione di azioni di innovazione della didattica rivolte al personale docente scolastico e universitario.
 6. Il Centro può organizzare convegni, seminari, conferenze e ogni altra iniziativa strumentale alle proprie finalità.

CAPO II – STRUTTURA

Articolo 3 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Coordinatore/la Coordinatrice;
 - b. il Consiglio;

- c. la Giunta;
- d. i Consigli Didattici dei Percorsi.

Articolo 4 – Coordinatore/Coordinatrice

- 1. Il Coordinatore/la Coordinatrice è eletto dal Consiglio del Centro.
- 2. Il Coordinatore/la Coordinatrice esercita le seguenti funzioni:
 - a) presiede e convoca il Consiglio del Centro e la Giunta;
 - b) propone al Consiglio del Centro l'indirizzo strategico;
 - c) svolge tutte le funzioni ad esso esplicitamente demandate dalla normativa di Ateneo o dalla legge, che non siano espressamente attribuite ad altri organi.

Articolo 5 - Consiglio

- 1. Il Consiglio del Centro è l'organo deliberante in materia di indirizzo, pianificazione e programmazione; dura in carica 2 anni e il mandato dei componenti è rinnovabile una sola volta.
- 2. Fanno parte del Consiglio:
 - il Coordinatore/la Coordinatrice del Centro, che lo presiede;
 - i componenti della Giunta;
 - un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR per le deliberazioni all'ordine del giorno che attengano ai corsi di cui al DPCM 04 agosto 2023.
 - il Consiglio è integrato dal Direttore/Direttrice dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.
- 3. Il Consiglio del Centro:
 - a) elegge il Coordinatore/la Coordinatrice del Centro;
 - b) esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione strategica e sviluppo;
 - c) propone l'istituzione e l'attivazione dei corsi e dei percorsi;
 - d) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzo delle risorse di cui alla lettera precedente;
 - e) delibera sull'eventuale programmazione dell'accesso a tali corsi e percorsi e sul numero massimo di studenti ammissibili tenuto conto dei requisiti di accreditamento e di quanto stabilito in sede programmazione regionale;
 - f) determina gli importi dei contributi universitari a carico degli studenti iscritti ai corsi e percorsi di formazione iniziale;
 - g) approva gli avvisi per l'iscrizione ai corsi e percorsi di formazione e gli eventuali bandi di selezione;
 - h) nomina le commissioni per le prove di ammissione in caso di istituzione di corsi e percorsi a numero programmato;
 - i) stabilisce i contenuti dei 30 CFU da acquisire da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art.13 c.1 del D.P.C.M. 04/08/23;
 - j) nomina eventuali responsabili di attività formative e/o di ricerca.
- 4. Il Consiglio attiva i percorsi formativi di cui al DPCM 4 agosto 2023 e costituisce i singoli

consigli didattici per ogni percorso di formazione iniziale.

Articolo 6 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Coordinatore/Coordinatrice che la presiede e dai Direttori/Direttrici dei Percorsi formativi.
2. I Direttori/le Direttrici dei Percorsi formativi sono nominati dal Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società su proposta dei Consigli di Dipartimento in cui vengono erogate le didattiche disciplinari prevalenti in ciascun Percorso didattico.
3. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, in relazione ai percorsi formativi di cui al DPCM 04/08/2023.

Articolo 7 - Consiglio didattico del Percorso

1. Il Consiglio didattico del Percorso, ai sensi del DPCM 04/08/2023, è composto da professori /professoressa universitari/e o docenti delle istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti partecipanti al Percorso.
2. Il Consiglio didattico del Percorso:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo formativo previsto dalla normativa e ai risultati di apprendimento attesi degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico didattici coerenti con il profilo formativo previsto;
 - c) propone al Consiglio del Centro l'attribuzione dei profili di docenza esterna ai ruoli dell'Ateneo;
 - d) propone al Consiglio del Centro l'attribuzione di incarichi a supporto dell'attività didattica;
 - e) in caso di accesso a numero programmato, propone al Consiglio la nomina dei membri della commissione di ammissione e cura l'espletamento, l'organizzazione e il coordinamento delle prove avvalendosi eventualmente di società esterne;
 - f) cura la realizzazione, l'organizzazione e l'integrazione delle attività didattiche e organizza i tirocini nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e di Ateneo;
 - g) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali previste dall'ordinamento didattico dei percorsi, unitamente ad appositi strumenti per il controllo dell'effettiva partecipazione;
 - h) sottopone al Consiglio del Centro, il piano didattico dei percorsi, comprensivo dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative;
 - i) predispone il quadro delle attività didattiche con riferimento alle modalità di copertura

degli insegnamenti secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo entro i limiti di spesa definiti nel piano finanziario da sottoporre ad approvazione del Consiglio del Centro;

- j) predispone, assicurando un'equilibrata gestione delle attività didattiche, il quadro degli orari e dei calendari delle prove dell'esame finale e delle eventuali prove intermedie; propone inoltre la nomina delle commissioni dell'esame finale da sottoporre ad approvazione del Consiglio del Centro;
- k) valuta le domande e le istanze sottoposte dagli studenti;
- l) predispone, per gli studenti e le studentesse, eventuali questionari di valutazione dell'esperienza svolta;
- m) cura e provvede alla pubblicazione sul sito web dell'Università delle informazioni relative agli avvisi, i programmi, agli orari, ai calendari delle prove e di ogni ulteriore informazione utile agli studenti e alle studentesse;
- n) valuta il possesso dei requisiti di accesso ai percorsi di formazione iniziale per i/le candidati/e al percorso;
- o) inoltre, si occupa di qualsiasi altra attività che dovesse rendersi necessaria oltre a quanto indicato ai punti precedenti per la realizzazione dei percorsi formativi.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 8- Collaborazioni

1. Gli Enti pubblici e privati possono chiedere, nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto dell'Università di Roma Tor Vergata, di partecipare alle attività del Centro attraverso forme di sostegno e di collaborazione, mettendo a disposizione del Centro risorse economiche, strutturali, strumentali e umane. Tali collaborazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni.

Articolo 9 - Personale

1. L'attività di docenza svolta all'interno dei percorsi comprende l'attività di didattica ufficiale prevista dal piano didattico del corso e quella integrativa. L'attività di docenza nei percorsi può essere svolta da docenti interni o esterni all'Ateneo.
2. L'attività di docenza ufficiale e integrativa può essere affidata anche a docenti esterni mediante:
 - a) affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del Percorso;
 - b) bando realizzato secondo le procedure previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza dell'Ateneo;
 - c) affidamento a personale dipendente dall'ente in convenzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Norme di attuazione, transitorie e finali

1. Per tutto quanto in esso non previsto si rinvia alla normativa interna di Ateneo.
2. In sede di prima applicazione, il Coordinatore/la Coordinatrice e i Direttori/le Direttrici dei Percorsi didattici sono nominati dal Rettore. Lo studente/la studentessa è designato/a dal Direttore/Direttrice del Percorso didattico.
3. In via transitoria e in attesa dell'ottenimento del primo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e Ricerca, il Centro può porre in essere ogni iniziativa o attività per le quali non è previsto il suddetto accreditamento.